# 



PARTE PRIMA

#### REGNO D'ITALIA DEL

Anno 70°

Roma - Lunedi, 14 ottobre 1929 - Anno VII

Numero 239

#### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a		Anno	Sem.	Trim.
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	n	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).		70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)		120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta riohiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore te-nuto conto delle scorte esistenti La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni

prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CILLTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA GARRETTE URICIALE A LA LE PUBBLICAZIONE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CILLTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA GARRETTE URICIALE A LA LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA GARRETTE URICIALE A LA LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA GARRETTE URICIALE A LA LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA GARRETTE A LA LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA GARRETTE A LA LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA ARMERI A. A. LE P. CIARDO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
LA CIARDO PUBBLICAZIONE DEL

NCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Ar-Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille. 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni ».

#### AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta " nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti esegulta presso la Libreria dello Stato nel Pałazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

#### SOMMARIO

Numero di pubblicazione

#### LEGGI E DECRETI

2393. — REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1738. Autorizzazione al comune di Pontelezza a modificare la sua denominazione in « Ponte Lambro » . . Pag. 4582

2394. — REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1739. Autorizzazione al comune di Trarego a modificare la sua denominazione in «Trarego-Viggiona». Pag. 4582

2395. — REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1746. Revoca, con decorrenza dal 1º luglio 1929, dell'autonomia scolastica al comune di Velletri . . . . Pag. 4583

2396. — REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1747. Istituzione presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma di un corso annuale di persezionamento in commercio . . . . . Pag. 4583

2397. - REGIO DECRETO 26 luglio 1929. n. 1731. Concessione ai signori Rosso e De Leo della esclusività della produzione della carta in Tripolitania. Pag. 4581

2398. — REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1734. Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroporto di Noghera. Pag. 4584

2399. — REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1735. Devoluzione della « Fondazione Isonzo » al 26° reggimento artiglieria da campagna . . . . . . Pag. 4584

2400. - REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1736. Erezione in ente morale della « Fondazione Achille De Vittore » a favore del 29º reggimento fanteria. Pag. 4584

2401. - REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1737. Erezione in ente morale della Fondazione « Aldo Roselli », con sede in Arezzo . . . . . . . . Pag. 4584

2402. — REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1740. Approvazione dello statuto-regolamento del « Premio degli artisti » istituito presso la Regia accademia « Albertina » di belle arti in Torino . . . . . Pag. 4585

2403. - REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1741. Modificazione all'art. 9 dello statuto dell'Uniome matematica italiana . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4585 DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4585

#### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 2 agosto 1929-VII, n. 1664, con il quale è stato prorogato di cinque anni il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo . . . . . . . . . . Pag. 4586

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Isti-tuti di previdenza: Situazione al 31 dicembre 1928 Pag. 4587

#### ERRATA-CORRIGE

Nel testo della Convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta, annessa al R. decreto-legge 19 luglio 1929-VII, n. 1634, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1929-VII, n. 222, si riscontrarono alcuni errori che si rettificano come segue conformemente all'originale:

All'art. 3, riga 42, ove è detto: « visite o perizie » deve leggersi: « visite e perizie » e all'art. 17, riga 48, in luogo di « pegno » deve invece leggersi: « ipoteca ».

Si riproduce inoltre per intero il 4º capoverso dell'art. 14 non

apparso nel suo integrale completo testo:
«La compensazione di cui sopra non potrà aver luogo se non quando, per effetto dello sviluppo del servizio autorizzato dal Ministero delle comunicazioni, la percorrenza complessiva in ciascun anno sia almeno uguale alla percorrenza annua iniziale aumentata di tante volte il quattro per cento della percorrenza stessa quanti sono gli anni trascorsi ...

### LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2393.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1738.

Autorizzazione al comune di Pontelezza a modificare la sua denominazione in « Ponte Lambro ».

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 aprile 1928, n. 923, col quale i comuni di Ponte Lambro e Lezza sono stati riuniti in unico Comune denominato « Pontelezza »:

Veduta l'istanza con cui il podestà di Pontelezza, in esecuzione della deliberazione 23 aprile 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Ponte Lambro »:

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Como con deliberazione 6 luglio 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pontelezza, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Ponte Lam-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 12 settembre 1929 - Anno VII

#### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 289, foglio 55. - Ferzi.

Numero di pubblicazione 2394.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1739.

Autorizzazione al comune di Trarego a modificare la sua denominazione in « Trarego-Viggiona ».

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Neduto il Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1936, con cui i comuni di Trarego e Viggiona sono stati riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Trarego»;

Veduta l'istanza con cui il commissario prefettizio per la temporanea reggenza del comune di Trarego, in esecuzione della deliberazione 26 marzo 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in « Trarego-Viggiona »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Novara con deliberazione 24 luglio 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Trarego, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la sua denominazione in « Trarego-Viggiona ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 12 settembre 1929 - Anno VII

### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 289, foglio 56. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2395.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1746.

Revoca, con decorrenza dal 1º luglio 1929, dell'autonomia scolastica al comune di Velletri.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Velletri chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale del Lazio;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Con decorrenza dal 1º luglio 1929, è revocata l'autonomia scolastica al comune di Velletri; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale del Lazio.

#### Art. 2.

E' approvato in L. 336,723.82 il contributo scolastico che il comune di Velletri deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1º luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 8 luglio 1929 - Anno VII

#### VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo — Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 11 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 63. — Mancini.

Numero di pubblicazione 2396.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1747.

Istituzione presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma di un corso annuale di perfezionamento in commercio.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, e specialmente l'art. 86;

Vista la proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

E' istituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma un « Corso annuale di perfezionamento in commercio ».

#### 'Art. 2.

Il « Corso annuale di perfezionamento in commercio » comprende i seguenti insegnamenti:

1º Principî di economia politica; statistica; legislazione indacale;

2º Organizzazione amministrativa e contabilità delle aziende industriali e agricole;

3º Tecnica commerciale;

4º Istituzioni di diritto commerciale;

5º Scienza del traffico;

6º Geografia economica.

#### Art. 3.

Al « Corso annuale di perfezionamento in commercio » potranno essere ammessi i laureati in ingegneria, i laureati in chimica e i laureati in agraria.

#### 'Art. 4.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti del corso e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi 26 luglio 1929 · Anno VII

#### VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla corte dei conti, addt 11 ottobre 1929 - Anno YII

Atti del Governo, registro 289, foglio 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2397.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1731.

Concessione ai signori Rosso e De Leo della esclusività della produzione della carta in Tripolitania.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Ritenuta la necessità di favorire in Tripolitania l'industria per la produzione della carta;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Il Governo della Tripolitania è autorizzato a concedere ai signori Gianni Rosso di Antonio e Francesco De Leo fu Santo, per la durata di anni dieci, l'esclusività della produzione della carta nel territorio della Colonia mediante l'impiego di materie prime locali — diss, foglie di palma secche, paglia — esclusi lo sparto e l'alfa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

#### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 289, foglio 48. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2398.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1734.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroporto di Noghera.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere progettate per l'ampliamento dell'Aeroporto di Noghera (Trieste).

#### Art. 2.

I beni immobili necessari per il detto ampliamento sono in massima compresi nella zona delimitata al perimetro con

tinta rossa nell'annessa planimetria, ed alla loro espropriazione sarà provveduto a norma delle sopra richiamate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 19 settembre 1929 - Anno VII

#### VITTORIO EMANUELE.

BALBO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti. addi 9 ottobre 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 289, foglio 51. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2399.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1735.

Devoluzione della « Fondazione Isonzo » al 26º reggimento artiglieria da campagna.

N. 1735. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Isonzo », costituita col capitale nominale di L. 9000 ed cretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108, a favore del poi disciolto 30º reggimento artiglieria da campagna, viene devoluta al 26º reggimento artiglieria da campagna, e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2400.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1736.

Erezione in ente morale della « Fondazione Achille De Vittore » a favore del  $29^\circ$  reggimento fanteria.

N. 1736. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Achille De Vittore », costituita col capitale di L. 22,000 nominali e destinata a favore del 29° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conli, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2401.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1737.

Erezione in ente morale della Fondazione « Aldo Roselli », con sede in Arezzo.

N. 1737. R. decreto 23 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Aldo Roselli », con sede in Arezzo, viene cretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII Numero di pubblicazione 2402.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1740.

Approvazione dello statuto-regolamento del « Premio degli artisti » istituito presso la Regia accademia « Albertina » di belle arti in Torino.

N. 1740. R. decreto 23 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto-regolamento del « Premio degli artisti » istituito presso la Regia accademia « Albertina » di belle arti in Torino.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2403.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1741.

Modificazione all'art. 9 dello statuto dell'Unione matematica italiana.

N. 1741. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'art. 9 dello statuto dell'Unione matematica italiana, eretta in ente morale con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2384, è modificato nel modo seguente: « Il presidente dura in carica un triennio, e può essere ricletto per due successivi trienni ».

Nisto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 9 ottobre 1929 - Anno VII

#### DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4620.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Giurgevich fu Vittorio, nato a Trieste il 18 maggio 1876 e residente a Trieste, via della Valle n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Degiorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa l'refettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

#### Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Giurgevich è ridotto in « Degiorgio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato lecreto Ministeriale e avrà escuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addi 10 maggio (929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciani.

N. 11419-1511.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giulietta Kocevar di Lorenzo, nata a Trieste il 16 febbraio 1898 e residente a Trieste, Pendice Scorcola n. 371, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cocciari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

#### Decreta:

Il cognome della signorina Giulietta Kocevar è ridotto in « Cocciari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addi 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciani.

(5318)

N. 5296.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Iskra, nato a Fiume il 4 novembre 1879 da Francesco e da Caterina Stanff, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Iscra »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

#### Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Iskra è ridotto nella forma italiana di « Iscra ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paola Luchetich, nata a Sarajevo il 12 giugno 1884, moglie;

Nevia, nata a Fiume il 30 giugno 1912, figlia; Anna, nata a Fiume il 12 luglio 1914, figlio. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addi 24 settembre 1929 - Anno VII

H prefetto: Vivorio.

(5240)

N. 5286.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Marino Kolman, nato a Fiume il 1º aprile 1905 da Alessandro e da Caterina Rossatti, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Colmanni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonché le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

#### Decreta:

Il cognome del sig. Marino Kolman è ridotto nella forma italiana di « Colmanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Smaila, nata a Fiume il 21 agosto 1907, moglie; Egle, nata a Fiume il 10 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addi 24 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(5241)

N. 6319

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Costante Lechich, nato a Neresine il 9 aprile 1885 da Giovanni e da Domenica Carlich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

#### Decreta:

Il cognome del signor Costante Lechich è ridotto nella forma italiana di « Lucchi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Sigovich, nata a Neresine il 6 settembre 1893, moglie;

Costantino, nato a Neresine il 20 giugno 1913, figlio; Spiridione, nato a Neresine il 6 gennaio 1915, figlio; Tullio, nato a Fiume il 29 ottobre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(5242)

### PRESENTAZIONE DI DECRETI=LEGGE AL PARLAMENTO

#### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art, 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici con nota in data 10 ottobre 1929-VII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il progetto di legge per la conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1929-VII, n. 1664, con il quale è stato prorogato di cinque anni il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo.

(5659)

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. 1 - PORTAFOGLIO

N. 215.

#### Media dei cambi e delle rendite

del 11 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	74,97	Belgrado	33.67
Svizzera	369.25	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.948	Albania (Franco oro)	366
Olanda	7.687	Norvegia	5.105
Spagna	283.67	Russia (Cervonetz)	98 -
Belgio	2.665	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro) .	4.557	Polonia (Sloty)	214,50
Vienna (Schillinge) .	2.687	Danimarca	<b>5.105</b>
Praga	56,575		20.00
Romania	11.30	Rendita 3.50 %	66.90
Oro	18.20	Rendita 3.50% (1902)	61.40
Peso Argentino, Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39,65
New York	19.10	Consolidate 5 % .	78 - 225
Dollaro Canadese .	18.86	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.54	3.50 %	71.50

### DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

#### Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa depositi e prestiti.

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª).

1. Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numerario in cassa  2. Tesoro dello Stato Conto corrente intruttifero 3. Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio di credito per opere pubbliche 5. Partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . 6. Partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . 7. Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare 8. Titoli di rendita di proprietà della Cassa conto interessi 10. Credito verso i depositanti effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata 11. Diritto fisso di polizza 12. Credito per tassa di custodia sui titoli di rendita dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale 13. Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi conto interessi 14. Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni 15. Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni 16. Debitori diversi 17. Credito verso l'Erario per imposta di R. M. in più pagata 18. Quadri ed altri oggetti d'arte 19. Mobilio d'ufficio (per memoria) 20. Titoli di rendita delle gestioni diverse conto capitale 21. Conto capitale 22. Titoli di rendita dei fondi di riserva conto interessi 23. Titoli di rendita dei fondi di riserva conto interessi 24. Palazzo, sede della Direzione Generale di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti.	1, 383, 227, 423.64 2, 684, 627, 518.54 3, 83, 340, 000 3, 10, 272, 000 4, 66, 539, 008.75 399, 241, 405.77 4, 550, 020, 730.14 12, 745, 579.66 724, 072.48 381, 812.70  1, 671 4, 824, 866, 783.95 155, 601, 057.91 1, 609, 794, 452.72 16, 108, 458.51 764, 544.57 15, 654.59 417, 684, 805.22 9, 245, 346.49 921, 793, 546.76 1, 863, 407.29 4, 319, 814.01  L. 15, 173, 618, 768.23
PASSIVO.	
1. Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale.  2. Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare  3. Depositi in numerario conto capitale 4. Depositi in effetti pubblici - Conto degli interessi rimasti da pagare 5. Depositi in effetti pubblici - Conto degli interessi rimasti da pagare 6. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti 7. Tesoro dello Stato - Conto corrente 1 % di cui all'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028 8. Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui all'art. 67 del T. U. 1º gennaio 1913, n. 453 9. Ministero delle comunicazioni - Conto corrente per il servizio dei Conti correnti ed assegni postali 10. Cassa di risparmio delle provincie lombarde - c/c di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2709 11. Conti correnti vari 12. Contabilità speciali - Conti correnti per le gestioni annesse aventi rendiconto proprio 13. Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare. 14. Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare. 15. Creditori diversi 16. Patrimoni delle gestioni diverse 17. Fondi di riserva 18. Utili netti da pagare al Tesoro ed alla Cassa di colonizzazione dell'agro romano	>       513, 869, 425, 98         >       548, 492, 638, 77         +       43, 657, 031, 25         >       20, 221, 261, 59         >       199, 076, 000         >       74, 869, 797, 85         >       20, 000, 000         >       244, 622, 221, 97         >       54, 893, 725, 62         >       273, 273, 002, 62
	L. 15, 173, 618, 768.23
19. Debito verso i depositanti di effetti pubblici	3,093,311,840 — 1, 18,266,930,608.23
	L. 18,266,930,608.23

#### Situazione al 31 dicembre 1928 del servizio delle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860 (Toscana), n. 145 e 27 maggio 1875, n. 2779).

#### ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	5,674,224.59 148,012.50 500,531.34
	L.	6, 322, 768.43
PASSIVO.		
Annualità d'affrancazioni	>	5,559,864.36 237,850.32 514,900.76 10,152.99
	T.	6,322,768.43

#### Situazione al 31 dicembre 1928 della gestione delle Casse postali di risparmio.

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª).

ATTIVO.	
Ministero delle comunicazioni e conto corrente per acquisto rendita su richiesta dei depositanti - Suo debito. Rendita consolidata - Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti	25, 911, 659, 15 275, 379, 477, 56 180, 109, 08 590, 158, 15 84, 745 — 1 — 10, 750, 360, 260, 60 19, 877, 742, 48 32, 069, 877, 86 5, 581, 373, 12
PASSIVO.	
Ministero delle Comunicazioni e conto corrente per acquisto rondita su richiesta dei depositanti suo credito. L.  Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti   Id. al portatore   Buoni   ostali   **  Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti   **  Fondo di riserva   **  Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile.   **  Debitori e creditori diversi - (Creditori)   **  Util netti   **  **  Libretti nominativi   **  Buoni   ostali   **  **  **  **  Libretti nominativi   **  **  **  Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti   **  **  Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti   **  **  Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile.   **  Util netti   **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	8 718, 943, 022.25 43, 868, 645 — 1, 949, 869, 359.50 113, 429, 587.35 290, 197, 990.78 ————————————————————————————————————
$\cdot \mathbf{L}$	11, 142, 283, 957.01

### Situazione al 31 dicembre 1923 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª e Regio decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, serie 3ª).

#### ATTIVO.

Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L. 17, 509, 800 — 323, 344 — 29.80			
	L. 17,833,173.80			
PASSIVO.				
Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L. 13, 231, 724.74 2, 694, 822.45 1, 906, 626.61 L. 17, 833, 173.80			

#### Situazione al 31 dicembre 1928 dei fondi e valori della Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali.

(Art. 31 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386 e art. 14 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603).

#### ATTIVO.

Titoli di rendita - Conto capitale.  Titoli di rendita - Conto interessi  Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	L. * *	1,756, 293, 207.89 6,406, 201.61 11,789,070.42
	L.	1,774,488,479.92
PASSIVO.		
Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	1,774,488,479.92
	L	1.774.488.479.92

#### Situazione al 31 dicembre 1928 degli Istituti di previdenza ferroviari.

(Leggi 24 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900, n. 101 (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

	Fondo pensioni e sussidi per il personale (erroviario	Fondi speciali
Capitali rinvestiti in titoli di rendita Rate d'interessi rimaste da riscuotere Credito verso le Società delle strade ferrate Meridionali e Mediterranee  Mutui Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	539, 152, 053.25 3, 459, 782.69 38, 313, 667.35 472, 594, 746.72 48, 253, 894.67	113,970,898.60 — — — — — — — — — — 17,200,684.05
L.	1, 101, 774, 144.68	131, 934, 206.65
	1, 233, 708,	351.33
PASSIVO.		
Patrimonio	1, 101, 774, 144.68	131, 934, 206.65
I.	1, 101, 774, 144.68	131, 934, 206.65
	1, 233, 708,	351.33

#### Situazione al 31 dicembre 1928 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

(Libro secondo - parte seconda - del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1912, n. 453).

#### ATTIVO.

Mutui in cartelle ordinarie 4 % - Capitale vigente al 31 dicembre 1928	» » »	180, 811, 900.98 126, 346, 134.40 89, 475, 139.26 7, 000, 000 — 2, 984, 017.58 24, 863, 364.47
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 13 ultimo comma del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, e del D. L. 23 maggio 1904, n. 906 - Debito del Tesoro dello Stato Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere	» » »	110, 673, 80 170, 801, 85 4,099, 400 — 37, 643 — 1
	L,	436,077,598.02
PASSIVO.		
Cartelle ordinarie 4 % - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1928		180, 812, 200 — 126, 346, 000 <del> </del>
nale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1928	>	89, 476, 000
Cartelle ordinarie 4 % - Competenze rimaste da pagare e cioè:		
Capitale		7, 209, 504 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % del prestito concesso al comune di Roma - Com-		
petenze rimaste da pagare, e cioè:  Capitale  L. 480,963.60	1	
Capitale		1,078,762.31
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Competenze rimaste da pagare, e cioè:		2,010,102.02
Interessi	5	
Capitale	) - \$	3,820,928.15
Mutuatari diversi - Somme anticipate	>	43, 657. 96 1, 282, 862.01 86, 186. 36 2, 600.16 37, 643 — 50, 723.09 23, 37.81 60, 406.30 25, 746, 750.87

436, 047, 958.02

Ľ,

#### Situazione al 31 dicembre 1928 del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

(Testo unico delle leggi riguardanti gl'Istituti di previdenza approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte I).

#### ATTIVO.

Cassa  Consolidato corrente infruttifero col Tesoro dello Stato  Pondi in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato  Titoli di Stato - Consolidato 5 % - Prestito del Littorio - Buoni del Tesoro novennali - Rendita 3.50 % -  Obbligazioni redimibili 4.75 %  Titoli garantiti dallo Stato - Cartelle del credito comunale e provinciale e Obbligazioni del consorzio di credito per le opere pubbliche  Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti.  Crediti per rifusione di pensioni e di indennità per cumulo di servizi  Crediti per contributi rimasti da versare  Mobili  Capitali investiti in prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064  Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, istituito ai sensi del R. decreto-legge  13 febbraio 1927, n. 201  Interessi sui titoli di Stato rimasti da riscuotere.  Interessi sui titoli garantiti dallo Stato  Interessi sui prestiti concessi ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064.  Interessi sui prestiti concessi ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064.  Interessi sui conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato  Interessi sul conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti  Interessi sulle rifusioni di pensioni e di indennità  Credito verso il Ministero della pubblica istruzione per interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico per pensioni insegnanti ex regime  Credito per quote a carico sulle pensioni maturate.  Saldo del conto debitori diversi  Ordini di riscossione rimasti da incassare  L.	214, 773.86 35, 882, 243.56 113, 850, 000 — 620, 509, 896.80 106, 276, 300 — 93, 839, 438.29 —— 20, 496, 912.29 1 —— 52, 871, 991.92 —— 297, 937.50 2, 150, 933.90 —— 1, 376, 327.35 —— 112.08 —— 4, 168, 163.05 3, 753, 621.21 12, 012, 024.63 26, 131, 675.38  1, 093, 832, 352.82
PASSIVO.	
Debito per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria (rimborsi ordinati ma non effettuati). L. Mandati di pagamento rimasti da pagare	34,749,486.83 6,359,364.39 4,890,532.77 ———————————————————————————————————

#### Situazione al 31 dicembre 1928 del Fondo per l'educazione ed istruzione degli orfani degl'insegnanti elementari.

(Testo unico delle leggi riguardanti gl'Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte II, e legge 26 giugno 1913, n. 836).

Cassa	L.	167,980.71
Fondi in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	*	529,655.85
capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni	>	187,764.23
Capitali impiegati in consolidato 5 % ed in buoni del Tesoro	<b>&gt;&gt;</b>	6, 100, 924.58
Fondi in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	>>	783,422.40
Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato 5 %	>>	5.60
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	1,95,355.65
Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere	<b>»</b>	28,050 —
Saldo del conto « Debitori diversi »	>	5,090 —
Ordini di riscossione rimasti da incassare	>	<b>538</b> , 002. <b>20</b>
	-	
	T.	10, 295, 251, 2 <b>2</b>

#### PASSIVO.

Debito per pagamenti effettuati dalla Sezione di Regia tesoreria (rimborsi ordinati ma non effettuati) .	L.	456, 214.65
Mandati di pagamento rimasti da pagare	>>	935,059.47
Mutuo concesso dalla Cassa D. D	n	122, 206.92
Giornata di stipendio versata anticipatamente	10	127,011.07
Saldo del conto « Creditori diversi »	>	40,615.99
Patrimonio netto	•≫	8,614,143.12
	L.	10, 295, 251.22

#### Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte III).

ATTIVO.	
Cassiere degli Istituti di previdenza - Numerario in cassa	272, 153.83 125,000 — 33,787,297.16 23,850,100 — 115,554,135.60 1,500,000 — 9,200,000 — 457,984.15 — 17,812.50 62,500 — 2,108,055.86  164,429.60 178,477.80 1 — 1,724.50 260,000 — 12,634,190.99 — 5,319,596.69 51,230,618.85 5,635,211.83 — 262,359,290.36
PASSIVO.	
Debito per contributi riscossi anticipatamente	119, 930.82 3, 339, 133.54 69, 788.87 2, 203, 765.66 24, 080.82 1, 027, 431.36 178, 477.80 4, 035, 823.40 636, 299.51 17, 725.30 678, 469.36 135, 772.27 361, 780.10 249, 530, 811.55

### Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa di previdenza del personale tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 · Parte IV).

#### ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729).  Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (articolo suddetto)  Detti in titoli del consolidato 5 %  Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato  Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato  Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato  Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle  Rata semestrale d'interessi da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %  Fondo in conto corrente colla Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie  Interessi sulle somme in conto corrente di cui sopra.  Mobili (per memoria)  Debitori diversi  Ordini di riscossione emessi e rimasti da riscuotere.	>>	31, 906.56 919, 170.61 1, 242, 200 — 8, 259, 844.02 38, 737.19 700, 000 — 15, 677.10 24, 365.25 — — 1 — 29, 666.58
	L.	11, 261, 568.31
PASSIVO.		
Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, (rimborsi ordinati ma non effettuati)  Mandati di pagamento rimasti inestinti  Indennità rimaste da pagare e interessi relativi  Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1929  Creditori diversi  Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori  Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	» » » »	17,756 — 131,796.33 324,582.33 217.29 864.65 38,171.17 10,748,180.54
	L.	11, 261, 568.31

## Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte V).

Cassa Capital impiegati in titoli del consolidato 5 %.  Detti in buoni del Tesoro novennali Detti in cartelle di Credito comunale e provinciale ed in obbligazioni redimibili 4.75 %.  Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730) » Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale. Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %.  Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro. Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle cartelle del Credito comunale e provinciale e sulle obbligazioni del debito redimibile Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie  Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie  Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie  Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie  Ritenute 1 e 2 % sulle somme maturate nel 1928 rimaste da introitare  Somme versate in più all'Amministrazione del Demanio e Tasse.  Ritenute 1 e 2 % sulle somme maturate nel 1928 rimaste da introitare  Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1928 per quote di pensioni e d'indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza  Debitori diversi  Somme versate in meno dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale  Ordini di riscossione rimasti inestinti	9, 200, 000 — 20, 337, 200 — 48, 209, 792.40 3, 715, 467.26 206, 250, 000 — 13, 798, 747.82 20, 215, 168.49 — 84, 722.22 364; 476.50 7,045, 287.50 — 4, 170.84 1 — 170 —
L	702, 904, 385.19

#### PASSIVO.

Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciele, (rimborsi ordinati ma non effettuati).	3,438,600.23 6,736,048.83
Mandati rimasti inestinti	424, 303.34
Debito per contributi riscossi anticipatamente	546, 446.01
versamenti voiontari in conto capitale.	1 044, 673.68
Rate di pensioni rimaste da soddisfare.	7 000 000 00
Indennità rimaste da pagare	
Amborsi per versamenti volontari	<b>260,783.78</b>
Rimborsi per versamenti volontari	200, 100.10
Ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimasta da versare.	· —
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1928	·
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria in confronto di quelle riscosse	514,729.94
Creditori diversi	000 014 440 00
Patrimonio - Attivo netto	000, 514, 410.20
	702, 904, 385.19

Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari. (Testo unico 2 gennaio 1923, n. 453 - Parte VI).

ATTIVO	
Cassa Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 % Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui agli Enti pubblici Contributi rimasti da versare Ministero della giustizia - Sussidio rimasto da riscuotere Detto Quote a suo carico sulle pensioni Detto Interessi sulle quote di cui sopra Ritenuta 2 % sulle pensioni Mobili (per memoria) Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro. Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie Debitori diversi Ordini di riscossione inestinti  L.	58, 863.56 24, 895, 738.87 2, 265, 000 — 2, 101, 934.65 1, 182, 677.96 1, 700, 000 — 3, 215, 313.79 247, 460.10 380, 187.83 340, 317.57  1 — 44, 083.75 83, 246.50 3, 702, 121.41 40, 216, 946.99
PASSIVO.	
Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale (rimborsi ordinati ma non effettuati). L. Mandati rimasti inestinti	866, 321.69 1,071, 833.84

# Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili. (Testo unico 2 gennaio 1918, n. 453 - Parte VII).

#### ATTIVO.

#### Situazione al 31 dicembre 1928 della Cassa di previdenza per le pensioni al personale delle R. scuole professionali.

(Decreto Luogotenenziale n. 1750 del 6 settembre 1917 - Parte VIII).

Cassiere degli Istituti di previdenza - Numerario in cassa	16, 202.94 6, 031, 287.15 169, 837.50 29, 718.42  4,244.46 836.08 938, 000 4, 088.40  7, 194, 214.95
PASSIVO.	
Creditori per pensioni rimaste da soddisfare	573.53 235.95 4,640.94 7,188,764.53
I.	7, 194, 214.95

#### Situazione al 31 dicembre 1928 dell'Opera di previdenza degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 - Parte IX).

#### ATTIMO.

Detti in consolidato 3.50 %	241, 317.59 7,785, 629.50 29,500,000 4,150,000 125,642,883.04 182,466.20 437,025.14 13,188,695.72 49,281.25 637,595.75 292.96 29,972.65 1 29,519,788.87
L ————————————————————————————————————	211, 364, 947.67

#### PASSIVO.

Rate di assegni rimaste da pagare	93, 145 — 93, 1463, 407, 40 30, 076, 62 38, 745, 35 188, 718, 414, 47 6, 438, 919, 76
	L. 211, 364, 947.67

Il Direttore generale: VIII.

Il Direttore capo della ragioneria: LOYECCHIO.

(5100)